



Osservatorio
Legislativo
Interregionale


Roma, 6 e 7 aprile 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**


Febbraio - Marzo 2017

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6 e 7 aprile 2017 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele
---	---	---

Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

Febbraio - marzo 2017

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito	Materia
37/2017	incidentale	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana		inammissibilità	GU 8/2017 professioni
49/2017*	principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione	GU 10/2017
52/2017	incidentale	Tribunale ordinario di Aosta	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste	inammissibilità illegittimità costituzionale	GU 11/2017 Impiego pubblico
58/2017*	incidentale	Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri INPS	manifesta inammissibilità	GU 12 /2017 (Procedimento amministrativo)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6 e 7 aprile 2017 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele
---	---	---

62/2017	principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	-----	Inammissibilità non fondatezza	GU 14/2017 coordinamento della finanza pubblica
---------	------------	---	-------	-----------------------------------	---

* le ordinanze nn. 49, 58 non sono state schedate



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 e 7 aprile 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 dicembre 2016 - 15 febbraio 2017, n. 37 (G.U. 8/2017)

Materia: professioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3, 4, 27, 35 e 97 Cost.; art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana),

Ricorrente/i: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (ord. 111/2016)

Resistente/i:

Oggetto del ricorso: art. 14 legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 24 (Addestramento professionale dei lavoratori).

Esito del giudizio: inammissibilità della questione

Annotazioni:

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ritiene illegittimo l'art. 14 della legge della Regione siciliana 24/1976, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 Cost. e all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, nella parte in cui prevede, quale requisito per l'iscrizione all'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale e quale presupposto automatico per la cancellazione, l'assenza di qualsiasi condanna penale.

Secondo il rimettente infatti l'automatismo preclusivo, non correlato a specifiche tipologie di reato, e l'assenza di un contraddittorio con l'interessato per valutare la gravità della condotta in relazione all'attività lavorativa prestata, contrasta con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, che dovrebbero ispirare il bilanciamento tra il diritto del singolo a svolgere un'attività lavorativa e l'interesse generale dell'ordinamento a consentire l'accesso al lavoro a soggetti immuni da condanne penali ostative.

Nel merito la Corte precisa innanzitutto che il rimettente confonde la situazione del pubblico dipendente o dell'appartenente ad un ordine professionale con colui che è inserito nell'albo, pretendendo di estendere a quest'ultimo la disciplina prevista per i docenti della scuola pubblica, sul presupposto dell'identità delle funzioni esercitate.

Evidenza inoltre che la selezione delle condotte delittuose, così come l'integrazione del precetto con la previsione di un procedimento, in contraddittorio con l'interessato, per valutare l'effettiva incidenza della condanna sull'attività lavorativa del formatore. non può che essere riservata alla discrezionalità del legislatore, a cui la Corte costituzionale non può sostituirsi.

La questione è pertanto ritenuta inammissibile in quanto la prospettazione su cui si basa l'ordinanza di rimessione consiste nella richiesta alla Corte dell'impossibile istituzione di una procedura valutativa e di un correlato potere discrezionale, in ordine alla compatibilità della condanna penale con l'iscrizione all'albo dei formatori professionali.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 e 7 aprile 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 21 febbraio - 10 marzo 2017, n. 52 (G.U. 11/2017)

Materia: Pubblico impiego

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Art. 117, secondo comma, lett. l), e 97 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale ordinario di Aosta (ord. 121/2016) (ord. 121/2016)

Resistente/i: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Oggetto del ricorso: Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 22/2010 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte fondata la questione

Annotazioni:

La disposizione censurata stabilisce che «[s]ono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco» e che a tali incarichi «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1», della medesima legge regionale. Quest'ultima norma, riferita agli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, dispone che essi siano conferiti, su proposta del Presidente della Regione, con deliberazione della Giunta regionale all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Aggiunge che «[t]ali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento».

Il giudice a quo lamenta l'estensione, operata dalla disposizione censurata, al Comandante regionale dei vigili del fuoco del particolare regime stabilito dal citato art. 10, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010. In primo luogo, egli sostiene, tale estensione determinerebbe la lesione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., poiché la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spetterebbe alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rientrando nella materia «ordinamento civile», mentre la legge regionale non avrebbe alcuna potestà legislativa in ordine alla disciplina del «pubblico impiego contrattualizzato» e in ogni caso, qualora legiferi in tale materia, non potrebbe contenere norme difformi rispetto a quelle statali.

In secondo luogo, il giudice rimettente sottolinea che l'introduzione di un'ipotesi di revoca ad libitum di incarichi dirigenziali non apicali - quale sarebbe, in tesi, quello di Comandante regionale dei vigili del fuoco - determinerebbe la lesione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Attraverso il richiamo di un esteso passaggio della sentenza 224/2010, egli assume, infatti, che una tale revoca del dirigente sarebbe possibile soltanto per gli incarichi di carattere apicale, nel quale sussiste uno «stretto intuitus personae tra l'organo politico e il dirigente che deve curare l'esecuzione delle fondamentali direttive ai livelli più elevati»; mentre per gli altri livelli dirigenziali, fra i quali sarebbe da ricomprendere l'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco, la revoca sarebbe consentita solo a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti, all'esito di un giusto procedimento che



consenta all'interessato di svolgere le proprie difese e che si concluda con un formale provvedimento, motivato e sindacabile in sede giurisdizionale.

La Corte ha dichiarato fondata l'eccezione sollevata dalla difesa della Regione Valle d'Aosta che ha eccepito l'inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il giudice rimettente non avrebbe considerato le disposizioni dello statuto speciale che conferiscono alla Regione Valle d'Aosta potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, di stato giuridico ed economico del personale, e di servizi antincendi.

Nella sentenza si osserva infatti che l'art. 10 della l. cost. 3/2001 limita l'applicabilità dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il giudice rimettente, non può pertanto prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio principale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo avrebbe dovuto, quanto meno, spiegare in quale rapporto esse si trovino con l'invocato parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., illustrando le ragioni per le quali tale ultima norma costituzionale dovrebbe assumersi a parametro in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale (ord. 247/2016; sent. 252 e 58 del 2016; 254, 151 e 142 del 2015).

La questione è stata invece giudicata fondata in relazione all'art. 97 Cost.

Con l'art. 17 della legge reg. VdA 3/2012 il legislatore regionale ha inteso estendere agli incarichi dirigenziali di Comandante e Vice Comandante regionali dei vigili del fuoco il particolare regime previsto dall'art. 10, comma 1, della legge reg. 22/2010 per alcuni incarichi dirigenziali fiduciari e di diretta collaborazione con l'organo di governo (Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione). Questi ultimi incarichi, conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta dello stesso Presidente e sono in ogni caso correlati alla durata del suo mandato.

La chiara intenzione del legislatore regionale di estendere tale regime agli incarichi di Comandante e Vice Comandante regionali dei vigili del fuoco risulta dal tenore letterale del rinvio operato dalla disposizione censurata, la quale, dopo aver qualificato come fiduciari gli incarichi ricordati, aggiunge che ad essi «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1».

La perentoria formulazione letterale della disposizione di rinvio conduce ad escludere l'applicabilità, al regime di nomina e revoca dei due incarichi in questione, di altre disposizioni pure contenute nella legge reg. 22/2010, e in particolare degli artt. 28, 29 e 31, dedicati specificamente ai casi e alle modalità di revoca dei dirigenti, alla loro responsabilità, nonché al sistema di misurazione e valutazione della loro attività.

Su tali premesse, e alla luce della propria giurisprudenza, la Corte ha dunque verificato se l'esclusiva applicazione del particolare regime di cui all'art. 10, comma 1, della legge reg. 22/2010 all'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco, di cui è questione nel giudizio principale, sia conforme ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

La considerazione complessiva delle disposizioni regionali dedicate alla figura del Comandante regionale dei vigili del fuoco restituisce con chiarezza la natura non apicale e tecnica dell'incarico.



È perciò da escludere, in primo luogo, che la nomina possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato.

La Corte ha più volte affermato l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedurali (sent. 15/2017, 20/2016, 104 e 103 del 2007), quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sent. 304/2010) oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico (sent. 269/2016, 246/2011, 81/2010 e 161/2008).

Le medesime considerazioni non possono che valere, a giudizio della Corte, anche nel caso in esame, nel quale la legge regionale estende al Comandante regionale dei vigili del fuoco il particolare regime previsto per incarichi di diretta collaborazione con l'organo politico-amministrativo di vertice della Regione, caratterizzato dalla revocabilità ad nutum su richiesta del Presidente della Regione, nonché dal meccanismo di spoils system, che correla la durata dell'incarico alle vicende del mandato di quest'ultimo. Tale estensione finisce per ancorare la cessazione dell'incarico a eventi esterni al rapporto (la richiesta discrezionale di revoca da parte del Presidente della Regione ovvero la scadenza o l'interruzione, per qualsiasi causa, del suo mandato), non correlati ad una specifica valutazione dell'attività svolta e senza applicazione delle necessarie garanzie procedurali.

Ciò determina l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. nella parte in cui dispone che «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1» all'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco. La caducazione di tale rinvio, che imponeva l'applicazione della ricordata disciplina speciale, comporta la riespansione della normativa regionale dettata per la dirigenza pubblica del comparto unico regionale, cui pure il Comandante regionale dei vigili del fuoco appartiene.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 e 7 aprile 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 febbraio - 30 marzo 2017, n. 62 (G.U. 14/2017)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dell'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e ai principi del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»; nonché degli artt. 119, secondo comma, 120, secondo comma, in relazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica, e 81, terzo comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 8 del 2016)

Resistente/i: ----

Oggetto del ricorso: art. 1 legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali).

Esito del giudizio:

- 1) inammissibilità della questione in riferimento all'art. 119, secondo comma, all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché all'art. 81, terzo comma, Cost.;
- 2) non fondatezza in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e ai principi del coordinamento della finanza pubblica

Annotazioni:

La Corte esamina l'art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 19/2015 la cui rubrica reca «Patto di stabilità interno», che nell'attesa della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017, determina prudenzialmente la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile in euro 632.242.000 per l'anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti. Prevede poi che la Giunta regionale sia autorizzata ad adottare le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti e ad incrementare l'autorizzazione di spesa al fine di adeguarla all'obiettivo stabilito a seguito dell'accordo.

Lo Stato ritiene che la determinazione sia stata assunta senza rispettare le modalità previste dall'art. 1, comma 454, della l. 228/ 2012, secondo cui, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le misure devono essere concordate con il Ministro dell'economia e delle finanze; che manchi la previsione della riduzione della spesa, ove essa si renda necessaria in base all'accordo, e che la riduzione sia calcolata al netto di alcune spese.

La Corte in via preliminare ritiene inammissibile la questione di legittimità promossa in riferimento alla violazione degli artt. 119, secondo comma, e 120, secondo comma, in relazione alla tutela



dell'unità economica della Repubblica, e dell'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto non assistita dallo svolgimento di adeguate argomentazioni.

Relativamente alla lamentata lesione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione, rispettivamente, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, la questione è invece non fondata.

Sul punto la Corte evidenzia che le censure si collocano nel solco del contenzioso tra lo Stato e le autonomie speciali, tra cui la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in relazione alle modalità del concorso agli obiettivi eurocompatibili di contenimento della spesa pubblica, concorso cui sono tenute tutte le Regioni rientrando nella manovra finanziaria necessaria per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in seno all'Unione europea.

Infatti l'art. 1, comma 454 della legge 228/2012, invocato quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e che prevede l'accordo per la determinazione delle misure necessarie, è stato oggetto di diverse pronunce che ne hanno escluso la illegittimità costituzionale (sentenze nn. 127 e 40 del 2016, nn. 238, 156, 82, 77 e 19 del 2015).

In particolare, con la sentenza 19/2015 la Corte ha precisato che «lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali».

Ma da ciò non discende l'illegittimità costituzionale della norma regionale censurata.

La Corte ritiene che la Regione, consapevole di dover rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 454, della l. 228/2012, intende stabilire una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuità gestionale e che la prospettiva della disciplina funzionalmente e temporalmente limitata esclude che si ponga in contrasto con il principio fondamentale dell'accordo.

Tale conclusione non è contraddetta dalla mancata previsione della riduzione degli stanziamenti eventualmente resa necessaria dall'accordo, al contrario del relativo aumento, affidato a delibere della Giunta regionale, in quanto è implicito l'impegno ad adeguarsi a quanto successivamente concordato alla stregua del carattere provvisorio della norma.

In merito all'esclusione di alcune voci dal calcolo della spesa eurocompatibile, la Corte rileva che manca l'indicazione da parte dello Stato delle specifiche violazioni dei criteri, stabiliti nella norma invocata quale parametro interposto, ai quali la Regione avrebbe derogato.

La norma regionale quindi, non mettendo in discussione l'accordo, non impedisce l'adeguamento allo stesso anche per questo profilo.